

Si dà atto che alle ore 20.50 è entrato in aula il consigliere comunale Corti, mentre successivamente, nel corso della discussione dei precedenti punti, sono usciti dall'aula i consiglieri Beacco e Corigliano presenti n.12

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n.4 dell'o.d.g. avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti conseguenti”* e cede la parola all'**Assessore Stefano Viganò (Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Vigilanza e Viabilità)** per la relativa illustrazione (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell'Ufficio Segreteria).

Alle ore 23.40 rientra in aula il consigliere comunale Beacco presenti n. 13

Chiusa la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal successivo D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 *“Decreto correttivo”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P. e s.m.i., le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e s.m.i. come di seguito evidenziato:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni*

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Considerato:

- che per effetto dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P. e s.m.i., entro il termine del 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione;
- che ai fini di cui sopra devono essere alienate, razionalizzate, fuse o soppresse, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. trattasi di partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3;
 2. con riferimento all'art. 20, comma 2 e all'art. 26, c. 12-quinquies del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i.:
 - ✓ trattasi di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c. 2 lettera b);
 - ✓ trattasi di società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (comma 2, lettera c);
 - ✓ trattasi di società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (comma 2, lettera d);
 - ✓ trattasi di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (comma 2, lettera e);
 - ✓ occorre contrarre i costi di funzionamento (comma 2, lettera f);
 - ✓ vi sia la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. (comma 2, lettera g);

Valutate, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato, altresì, che:

- in base alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ai fini degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P., si intende per "partecipazione indiretta" la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione pubblica;

- la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che l'esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. anche in caso negativo, alla Sezione competente della Corte dei conti nonché alla Struttura competente al controllo ed al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 24, comma 5 T.U.S.P. in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice civile;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, avuto riguardo alle sole *partecipazioni dirette*, secondo quanto specificato all'art. 2, comma 1 lettera g) del T.U.S.P., posto che il Comune di Giussano non partecipa indirettamente a società per il tramite di soggetti controllati;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla Relazione tecnica allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta *in via diretta* da parte del Comune di Giussano;

Accertato che la ricognizione delle partecipazioni detenute da questo Ente *alla data del 23 settembre 2016* (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016), interessate al processo di revisione straordinaria e di razionalizzazione previste dalla norma in questione, è così riassunta:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%	126.877.499
3. Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Società Consortile a r.l. - IN LIQUIDAZIONE	11,11%	66.600

Ritenuto doversi precisare, con riferimento alle predette società partecipate in via diretta, che:

1. La società **A.E.B. S.p.A.** è operativa per il Comune di Giussano, direttamente, per i seguenti servizi: a) gestione servizio lampade votive cimiteriali; b) gestione diretta della "farmacia comunale di Giussano", oltre ad altri servizi pubblici svolti per altri Comuni soci;
 - l'attività della società è quindi riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016;
 - Il Comune di Giussano, con una quota pari al 3,273%, non partecipa in qualità di "socio di controllo" della predetta società A.E.B. S.p.A. che è a capo di un gruppo societario operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto da Gelsia S.r.l., RetiPiù S.r.l. e Gelsia Ambiente S.p.A.;
2. La società **Brianzacque S.r.l.** è stata identificata quale gestore unico affidatario del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Monza e della Brianza, mediante contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in data 14 giugno 2012, fino a tutto il 2031;

- la società risponde ai requisiti del modello “in house” ed è controllata dai propri soci attraverso un comitato di controllo analogo;
 - l’attività della società è quindi riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) di cui all’art. 4, comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016 per il quale le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all’uopo costituite, purché in forma di S.p.A. o S.r.l. quale è la società Brianzacque S.r.l.
 - Ai fini della ricognizione di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la partecipazione non è, pertanto, soggetta ad alienazione; peraltro, il testo Unico dell’Ambiente D. Lgs. n. 152/2006 non consente la gestione in economia del servizio di che trattasi da parte dell’Ente Locale;
3. La società **Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo “Società consortile” a r.l.**, dalla quale il Comune di Giussano aveva deliberato il recesso con deliberazione consiliare n. 20/2012 a decorre dalla chiusura dell’esercizio 2012, è stata messa in liquidazione con decorrenza 11 ottobre 2012;
- In data 9 maggio 2016 è stata convocata l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30 aprile 2016;
 - la società risulta definitivamente cancellata dal Registro Imprese con decorrenza dal 30 novembre 2016;

Preso atto che il Comune di Giussano, alla data del 23 settembre 2016, partecipa altresì, in via indiretta, alle seguenti società, da non considerare ai fini del processo di revisione straordinaria e di razionalizzazione previste dalla norma in questione poiché detenute tramite la predetta Società A.E.B. S.p.A. non soggetta al controllo da parte del Comune di Giussano, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera g) T.U.S.P.:

Società indirette di 1° livello tramite A.E.B. S.p.A.	
Società partecipata	Quota partecipazione di AEB S.p.A.
Gelsia S.r.l.	77,111%
Reti Più S.r.l.	58,862%
Sinit “Sinergie Italiane” S.r.l. in liquidazione	7,182%
ASML S.p.A. in liquidazione	0,964%

Società indirette di 2° livello tramite A.E.B./Gelsia S.r.l.	
Società partecipata	Quota partecipazione di Gelsia S.r.l.
Gelsia Ambiente S.r.l.	100% controllata da Gelsia S.r.l.

Considerato che, ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P. e s.m.i. occorre individuare le partecipazioni da alienare, alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

Verificato che, in base a quanto sopra esposto, come risultante dalla citata Relazione tecnica allegata al presente atto, sussistono i presupposti per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie già detenute dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016, (ad eccezione della Società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Soc. consortile a r.l. in liquidazione, cancellata dal registro Imprese dal 30/11/2016) come di seguito evidenziato:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%	126.877.499

dal momento che le stesse:

1. soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 4 del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i., con particolare riferimento:
 - ✓ al comma 1: trattasi di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 - ✓ al comma 2 lettera a): trattasi di partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. con riferimento all'art. 20, comma 2 e art. 26, c. 12-quinquies del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i., si dà atto che nei confronti delle società sopra elencate non sussiste la fattispecie di cui alle lettere:
 - ✓ b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ✓ d) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - ✓ e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - ✓ f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - ✓ g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

Ribadito che l'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale 26/2003, non può essere effettuato direttamente dal Comune di Giussano ma solo dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza e, pertanto, occorre necessariamente mantenere la partecipazione in Brianzacque s.r.l., soggetto individuato con specifico contratto di servizio stipulato in data 14 giugno 2012 e sottoscritto dalla stessa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza;

Evidenziato che si ravvisa l'opportunità di mantenere la partecipazione in AEB S.p.A. anche avuto riguardo a motivazioni di convenienza economica, posto che le attività alla stessa società delegata hanno generato flussi di cassa positivi pressoché costanti per il bilancio comunale in forza di specifici accordi contrattuali (Euro 37.000,00 annui circa, negli ultimi tre anni, per i servizi di illuminazione votiva e gestione farmacia comunale);

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Decreto sindacale n. 7 del 31 marzo 2015 e giusta deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 31/03/2015, debitamente inviato alla Corte dei Conti, nonché il report sui risultati conseguiti come da Relazione allegata alla successiva deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 29 marzo 2016, anch'essa trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 31 marzo 2016, di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del citato T.U.S.P. n. 175/2016;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.10 del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato C) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto comunale, nonché il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del Testo Unico D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri dichiaranti la regolarità tecnica e contabile da parte dei Dirigenti di Settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Effettuata la votazione in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti conseguenti"*, in presenza di numero 13 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 3 Beacco (NCD/Fare Giussano)
Stagno (Movimento 5 Stelle)
Tagliabue (Lega Nord)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 (T.U.S.P.) così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, tenuto conto di quanto specificato all'art. 2, comma 1 lettera g) in materia di "partecipazione indiretta", l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute in via diretta dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016, accertate come da apposita Relazione tecnica di cui al documento allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, dall'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate come risulta dalla suddetta Relazione tecnica allegato B), sussistono i presupposti per il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, di tutte le società già detenute in via diretta dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016 (ad eccezione della Società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo soc. consortile a r.l. in liquidazione, cancellata dal registro Imprese dal 30/11/2016), come di seguito evidenziato:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%	126.877.499

considerato che risultano soddisfatti i seguenti requisiti richiesti dal T.U.S.P. n. 175/2016, in quanto:

- a) l'attività svolta dalle società partecipate è riconducibile ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a) del T.U.S.P. "produzione di un servizio di interesse generale";
 - b) non si riscontrano le condizioni indicate dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., in presenza delle quali occorrerebbe adottare specifico piano di riassetto per addivenire alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
3. di prendere atto che la società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo "Società consortile" a r.l., società in precedenza partecipata dal Comune di Giussano già posta in liquidazione a decorrere dall'11/10/2012, è stata definitivamente liquidata e risulta cancellata dal registro delle imprese dal 30 novembre 2016;
4. di prendere atto del Parere rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 6 settembre 2017, allegato C);
5. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alle società come sopra partecipate dal Comune di Giussano;
6. di prendere atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 24, comma 1 T.U.S.P., in ottemperanza alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle Partecipazioni" di cui alla deliberazione della stessa Corte dei Conti n. 19/SezAut/2017/INPR del 21/07/2017, mediante compilazione del modello allegato a corredo del presente atto - allegato D);
7. di riscontrare, altresì, che ai sensi dell'art. 15 comma 4 e dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione dovrà essere comunicato con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014 alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P. attraverso l'apposito applicativo "Partecipazioni" attivo sul Portale MEF.

Effettuata, inoltre, la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. 13 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 3 Beacco (NCD/Fare Giussano)
Stagno (Movimento 5 Stelle)
Tagliabue (Lega Nord)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Alle ore 00.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando la prosecuzione degli argomenti iscritti all'o.d.g. alla prossima già stabilita.

Allegati:

- A) Pareri
- B) Relazione tecnica "Revisione straordinaria e ricognizione delle partecipazioni"
- C) Parere organo revisione
- D) Modello Corte dei Conti ai sensi della delibera n. 19/SezAut/2017/INPR del 21/07/2017